

Delibera n. 45/02/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2002;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*", e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei tre Comuni di cui all'elenco allegato "A" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei quattro Comuni di cui all'elenco allegato "B" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 15 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei ventuno Comuni di cui all'elenco allegato "C" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei centocinquantadue Comuni di cui all'elenco allegato "D" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei settecentottantotto Comuni e del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale delle dieci Province di cui all'elenco allegato "E" della presente delibera;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni, fissate per il giorno 19 maggio 2002, del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui agli elenchi allegati "A" e "B" della presente delibera, nonché per le elezioni, fissate per il giorno 26 maggio 2002, del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui agli elenchi allegati "C" e "D" della presente

delibera e del Sindaco e del Consiglio comunale e del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale dei Comuni e delle Province di cui all'elenco "E" della presente delibera, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Articolo 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Articolo 3

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso,

nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

- a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
- b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

CAPO II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Articolo 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 - a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;
 - d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 - e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 - f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 - g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 6

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
 - a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente,

concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

- b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 7

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Articolo 8

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Articolo 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 - a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire

dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 10

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

- a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
- c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- e) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 11

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
- b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 12

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 13

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Articolo 14

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione relativa alla campagna elettorale

in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

- a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;
 - b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 15

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 16

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Articolo 17

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III **STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

Articolo 18

*Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici*

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
 - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
 - c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 19

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 20

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
 - a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 - b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
 - c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
 - d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 - e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
 - f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
 - g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 - h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni.

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

- a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
- b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Articolo 23

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. Il denunciante deve inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.
6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.
7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.
9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI TURNO DI BALLOTTAGGIO

Articolo 24

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Articolo 25

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 19 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 2 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco nelle elezioni dei Comuni di cui agli elenchi allegati "A" e "B" della presente delibera.

2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 9 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia nelle elezioni

relative ai Comuni e alle Province di cui agli elenchi allegati “C”, “D” ed “E” della presente delibera.

3. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP con riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali di cui all’art. 1, comma 1 della presente delibera.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 27 marzo 2002

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO
DELLA COMMISSIONE
Pierluigi Mazzella

Allegato "A"
(alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002

Elezioni Comunali

AOSTA

ARNAD
ISSIME
VALSAVARENCHÉ

Allegato “B”
(alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002

Elezioni Comunali

TRENTO

BORGO VALSUGANA
CAPRIANA
IMER
LONA-LASES

Allegato “C”

(alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

Elezioni Comunali

GORIZIA

CORMONS
GORIZIA
GRADO
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO

PORDENONE

AZZANO DECIMO
CASARZA DELLA DELIZIA
CIMOLAIS
CLAUZETTO
MANIAGO
PRATA DI PORDENONE
VITO D'ASIO

TRIESTE

DUINO AURISINA

UDINE

ARTA TERME
BUIA
CERVIGNANO DEL FRIULI
LIGNANO SABBIA D'ORO
POCENIA
PREONE
TARVISIO
VARMO

Allegato "D"

(alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

Elezioni Comunali

AGRIGENTO

ARAGONA
BIVONA
BURGIO
CAMPOBELLO DI LICATA
CATTOLICA ERACLEA
COMITINI
FAVARA
GROTTE
LAMPEDUSA E LINOSA
MONTALLEGRO
NARO
PALMA DI MONTECHIARO
RACALMUTO
RAFFADALI
SAN GIOVANNI GEMINI
SANTA ELISABETTA
SANTA MARGHERITA BELICE
VILLAFRANCA SICULA

CALTANISSETTA

ACQUAVIVA PLATANI
BUTERA
5.673 15
CAMPOFRANCO

GELA
MARIANOPOLI
MUSSOMELI
RESUTTANO
SAN CATALDO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SOMMATINO
VALLELUNGA PRATAMENO

CATANIA

ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
BEPASSO

segue Catania

BRONTE
CALATABIANO
CALTAGIRONE
CASTIGLIONE DI SICILIA

FIUMEFREDDO DI SICILIA
LICODIA EUBEA
LINGUAGLOSSA
MAZZARRONE
MIRABELLA IMBACCARI
MISTERBIANCO
NICOLOSI
PATERNO'
PEDARA
RADDUSA
SAN MICHELE DI GANZARIA
SANT'AGATA LI BATTIATI
SCORDIA
VIZZINI

ENNA

AIDONE
BARRAFRANCA
CENTURIFE
NICOSIA
NISSORIA
REGALBUTO
SPERLINGA
VALGUARNERA CAROPEPE
VILLAROSA

MESSINA

ACQUEDOLCI

ALCARA LI FUSI
ANTILLO
BROLO
CASTROREALE
CESARO'
FRANCAVILLA DI SICILIA
FURNARI
GAGGI
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GIOIOSA MAREA
ITALA
LETOJANNI
LIBRIZZI
LONGI
MALFA
MANDANICI
MAZZARRA' SANT'ANDREA
MERI'
MIRTO
MISTRETTA
MONTALBANO ELICONA
MOTTA D'AFFERMO
NASO
NIZZA DI SICILIA

segue Messina

NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PETTINEO
PIRAINO
RACCUJA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODI' MILICI
SAN PIERO PATTI
SANTA MARINA SALINA
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SINAGRA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
VENETICO
VILLAFRANCA TIRRENA

PALERMO

ALIA

ALTOFONTE
BALESTRATE
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPIETRO
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOREALE
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'

segue Palermo

CERDA

CHIUSA SCLAFANI
CORLEONE
GANGI
GIARDINELLO
ISNELLO
MEZZOJUSO
PALAZZO ADRIANO
PETRALIA SOTTANA
PIANA DEGLI ALBANESI
PRIZZI
SAN CIPIRELLO
SAN GIUSEPPE JATO
SANTA FLAVIA
TERRASINI
TORRETTA
TRAPPETO

	VALLEDOLMO VICARI
<i>RAGUSA</i>	CHIARAMONTE GULFI GIARRATANA MODICA MONTEROSSO ALMO POZZALLO SANTA CROCE CAMERINA VITTORIA
<i>SIRACUSA</i>	AVOLA CASSARO FERLA FLORIDIA LENTINI MELILLI NOTO SOLARINO SORTINO
<i>TRAPANI</i>	CALATAFIMI - SEGESTA CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Allegato “E”

(alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

Elezioni Provinciali

ANCONA
CAMPOBASSO
COMO
GENOVA
LA SPEZIA
REGGIO CALABRIA
TREVISO
VARESE
VERCELLI
VICENZA

Elezioni Comunali

ALESSANDRIA

ACQUI TERME
ALESSANDRIA
ALICE BEL COLLE
CAREZZANO
CARROSIO
MORANO SUL PO
POMARO MONFERRATO
ROSIGNANO MONFERRATO
SERRAVALLE SCRIVIA

ASTI

ASTI
CAPRIGLIO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CERRETO D'ASTI
MONTEGROSSO D'ASTI
TONCO
VESIME

	VILLANOVA D'ASTI
<i>CUNEO</i>	BAGNOLO PIEMONTE BARGE BENE VAGIENNA BORGO SAN DALMAZZO CASTELMAGNO CISSONE CUNEO FRABOSA SOPRANA MONASTERO DI VASCO MONDOVI' MURELLO RACCONIGI SAMBUCO
<i>segue Cuneo</i>	
<i>NOVARA</i>	ARONA BORGOMANERO CASALVOLONE DIVIGNANO NEBBIUNO VARALLO POMBIA
<i>TORINO</i>	ANGROGNA AVIGLIANA BAIRO CANTOIRA CASELLE TORINESE CASTELLAMONTE CHIVASSO FELETTO FENESTRELLE GRUGLIASCO LA LOGGIA MONCALIERI MONTALENGHE MONTANARO ORIO CANAVESE RIVALTA DI TORINO ROSTA SAN MAURIZIO CANAVESE SANTENA VALPERGA
<i>VERBANO CUSIO OSSOLA</i>	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GURRO OMEGNA
<i>VERCELLI</i>	ALAGNA VALSESIA

	CIVIASCO SALUGGIA SERRAVALLE SESIA TRINO VARALLO
<i>BIELLA</i>	VALLANZENGO
<i>BERGAMO</i>	ALBANO SANT'ALESSANDRO AVERARA BLELLO BREMBATE DI SOPRA CALUSCO D'ADDA CAPRIATE SAN GERVASIO CISANO BERGAMASCO CURNO GANDINO LEFFE MAPELLO MEZZOLDO MOZZO NEMBRO OLTRE IL COLLE PIAZZOLO SOVERE URGNANO VILLONGO
<i>BRESCIA</i>	ACQUAFREDDA CALVAGESE DELLA RIVIERA CAZZAGO SAN MARTINO DARFO BOARIO TERME DESENZANO DEL GARDA GOTTOLENGO ISORELLA ODOLO PALAZZOLO SULL'OGGIO PASPARDO PROVAGLIO VAL SABBIA ROVATO
<i>COMO</i>	APPIANO GENTILE BEREGAZZO CON FIGLIARO BRIENNO CAMPIONE D'ITALIA CANTU' COMO ERBA GERA LARIO ORSENIGO RODERO

CREMONA

CREDERA RUBBIANO
CREMA
POZZAGLIO ED UNITI
ROBECCO D'OGGIO
TORRICELLA DEL PIZZO
VAILATE

LECCO

MISSAGLIA
ROVAGNATE

LODI

CASTIGLIONE D'ADDA
SANT'ANGELO LODIGIANO
VALERA FRATTA

MANTOVA

CASTELLUCCHIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
GAZZUOLO
GOITO
MOGLIA
POMPONESCO
SERMIDE

MILANO

ABBIATEGRASSO
ARCORE
BINASCO
BUCCINASCO
CANEGRATE
CARATE BRIANZA
CARNATE
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CESATE
CUGGIONO
DRESANO
GARBAGNATE MILANESE
LEGNANO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LISSONE
MAGENTA
MAGNAGO
MEDA
MELEGNANO
MONZA
MOTTA VISCONTI
PERO
PIEVE EMANUELE
PREGNANA MILANESE
RHO
SAN DONATO MILANESE
SAN GIORGIO SU LEGNANO

	SESTO SAN GIOVANNI VERNATE VIMODRONE VITTUONE
<i>PAVIA</i>	CALVIGNANO GRAVELLONA LOMELLINA MARZANO MORTARA TORREVECCHIA PIA TRIVOLZIO VALLE LOMELLINA
<i>SONDRIO</i>	RASURA VALDIDENTRO VALFURVA
<i>VARESE</i>	BESOZZO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA BUSTO ARSIZIO CARDANO AL CAMPO CASSANO MAGNAGO FERNO GERENZANO MALNATE MARCHIROLO TRADATE UBOLDO VARESE
<i>BELLUNO</i>	AURONZO DI CADORE CENCENIGHE AGORDINO CESIOMAGGIORE CORTINA D'AMPEZZO FALCADE FELTRE LAMON PIEVE DI CADORE SAN GREGORIO NELLE ALPI TAMBRE
<i>PADOVA</i>	CITTADELLA CONSELVE GAZZO GRANZE LOREGGIA LOZZO ATESTINO MERLARA PIOMBINO DESE SANT'URBANO SAONARA TEOLO

	TORREGLIA VESCOVANA VIGONZA
<i>ROVIGO</i>	FRATTA POLESINE GIACCIANO CON BARUCHELLA LUSIA TRECENTA
<i>TREVISO</i>	BREDA DI PIAVE CAPPELLA MAGGIORE CASALE SUL SILE CASTELCUCCO CESSALTO CONEGLIANO CRESPANO DEL GRAPPA FONTANELLE GODEGA DI SANT'URBANO MONTEBELLUNA POSSAGNO SANTA LUCIA DI PIAVE SEGUSINO SUSEGANA TREVIGNANO VILLORBA ZENSON DI PIAVE
<i>VENEZIA</i>	CAMPAGNA LUPIA CAORLE CHIOGGIA FIESSO D'ARTICO IESOLO MARCON MIRA MUSILE DI PIAVE NOVENTA DI PIAVE PRAMAGGIORE SALZANO SANTA MARIA DI SALA
<i>VERONA</i>	BOVOLONE CALDIERO CASALEONE CERA MALCESINE RONCO ALL'ADIGE ROVERCHIARA SAN GIOVANNI ILARIONE SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN MARTINO BUON ALBERGO

	SOAVE VERONA ZEVIO
VICENZA	MARANO VICENTINO ROSA' SAREGO THIENE VILLAVERLA
GENOVA	CHIAVARI GENOVA ROVEGNO
IMPERIA	BORDIGHERA PIEVE DI TECO PORNASSIO VENTIMIGLIA
LA SPEZIA	LA SPEZIA LERICI ORTONOVO SANTO STEFANO DI MAGRA
SAVONA	ALTARE BOISSANO BORGHETTO SANTO SPIRITO CALIZZANO SAVONA
BOLOGNA	BUDRIO PORRETTA TERME
FERRARA	COMACCHIO
FORLI'-CESENA	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE DOVADOLA
MODENA	NOVI DI MODENA SERRAMAZZONI
PARMA	PARMA SAN SECONDO PARMENSE
PIACENZA	AGAZZANO BETTOLA CARPANETO PIACENTINO MONTICELLI D'ONGINA PIACENZA VILLANOVA SULL'ARDA
RAVENNA	RIOLO TERME

REGGIO EMILIA

CAMPEGINE

AREZZO

ANGHIARI
MONTEMIGNAIO

FIRENZE

REGGELLO
RIGNANO SULL'ARNO

GROSSETO

CAMPAGNATICO
PITIGLIANO

LIVORNO

MARCIANA MARINA
PORTO AZZURRO

LUCCA

CAMAIORE
FORTE DEI MARMI
LUCCA
PORCARI

MASSA CARRARA

CARRARA
MULAZZO

PISA

BIENTINA
CRESPINA

PISTOIA

PISTOIA
QUARRATA
SAN MARCELLO PISTOIESE
SERRAVALLE PISTOIESE

SIENA

CHIUSI
MONTICIANO
SARTEANO

PERUGIA

DERUTA
MONTELEONE DI SPOLETO
TODI
VALFABBRICA
VALTOPINA

TERNI

ATTIGLIANO
NARNI
PARRANO

ANCONA

CORINALDO
FABRIANO
JESI
ROSORA

ASCOLI PICENO

ACQUAVIVA PICENA
PEDASO

<i>MACERATA</i>	RIPATRANSONE CIVITANOVA MARCHE CORRIDONIA PENNA SAN GIOVANNI TOLENTINO
<i>FROSINONE</i>	ALATRI CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI CECCANO CERVARO FONTANA LIRI FROSINONE PICINISCO POFI SAN BIAGIO SARACINISCO SAN GIOVANNI INCARICO
<i>LATINA</i>	APRILIA CAMPODIMELE CASTELFORTE GAETA LATINA SABAUDIA SANTI COSMA E DAMIANO SONNINO
<i>RIETI</i>	CASAPROTA CITTADUCALE MONTENERO SABINO NESPOLO RIETI VARCO SABINO
<i>ROMA</i>	ALLUMIERE BRACCIANO CAMERATA NUOVA CASTEL GANDOLFO FORMELLO LABICO LADISPOLI LANUVIO LARIANO MANZIANA MARANO EQUO MENTANA MONTELANICO NEROLA POMEZIA ROCCA DI PAPA

	TORRITA TIBERINA VALMONTONE
<i>VITERBO</i>	BARBARANO ROMANO CAPRANICA CASTEL SANT'ELIA CORCHIANO MONTALTO DI CASTRO RONCIGLIONE TARQUINIA
<i>CHIETI</i>	ARIELLI ATESSA CASALBORDINO CELENZA SUL TRIGNO FURCI GAMBERALE GIULIANO TEATINO LETTOPALENA MONTELAPIANO ORTONA RIPA TEATINA ROCCAMONTEPIANO ROCCASCALEGNA ROIO DEL SANGRO ROSELLO SAN SALVO SAN VITO CHIETINO TOLLO
<i>L'AQUILA</i>	AVEZZANO BALSORANO BARREA CALASCIO CAMPO DI GIOVE CAPORCIANO CIVITELLA ALFEDENA GIOIA DEI MARSII L'AQUILA LUCO DEI MARSII MASSA D'ALBE MONTEREALE OCRE PRATA D'ANSIDONIA PRATOLA PELIGNA ROCCA DI MEZZO TRASACCO VILLAVALLELONGA
<i>PESCARA</i>	ALANNO BRITTOLI COLLECORVINO

	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE SCAFA SPOLTORE TOCCO DA CASAURIA
<i>TERAMO</i>	BISENTI CIVITELLA DEL TRONTO CROGNALETO MARTINSICURO PIETRACAMELA PENNA SANT'ANDREA VALLE CASTELLANA
<i>CAMPOBASSO</i>	BUSSO CAMPOMARINO CASTELLINO DEL BIFERNO CASTROPIGNANO DURONIA JELSI LIMOSANO MONTEFALCONE NEL SANNIO SAN FELICE DEL MOLISE SAN MARTINO IN PENSILIS TERMOLI TORELLA DEL SANNIO
<i>ISERNIA</i>	CASTELVERRINO ISERNIA POZZILLI SANT'ELENA SANNITA SESSANO DEL MOLISE
<i>AVELLINO</i>	ALTAVILLA IRPINA ANDRETTA ATRIPALDA BAIANO CAPRIGLIA IRPINA CHIANCHE FLUMERI LAURO MONTEFORTE IRPINO MONTEMARANO PRATA DI PRINCIPATO ULTRA SOLOFRA
<i>BENEVENTO</i>	ARPAIA CALVI CAMPOLATTARO DURAZZANO GINESTRA DEGLI SCHIAVONI GUARDIA SANFRAMONDI LIMATOLA

MOLINARA
PONTELANDOLFO
PUGLIANELLO
REINO
SAN LUPO
SAN SALVATORE TELESINO
SASSINORO
VITULANO

CASERTA

ALVIGNANO
AVERSA
BELLONA
CAMIGLIANO
CASALUCE
CASERTA
CASTEL CAMPAGNANO
CESA
FALCIANO DEL MASSICO
GALLO MATESE
PIETRAMELARA
PONTELATONE
RECALE
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN PRISCO
SAN TAMMARO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SESSA AURUNCA
TRENTOLA-DUCENTA
VAIRANO PATENORA
VALLE DI MADDALONI

NAPOLI

BACOLI
BARANO D'ISCHIA
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
CARDITO
CASAVATORE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CERCOLA
CICCIANO
CRISPANO
FRATTAMINORE
ISCHIA
LACCO AMENO
LETTERE
MARIGLIANO
PIMONTE
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SANT'ANASTASIA
STRIANO

	TORRE DEL GRECO TRECASE VISCIANO
<i>SALERNO</i>	ACERNO AGROPOLI BATTIPAGLIA BRACIGLIANO BUCCINO CENTOLA COLLIANO CORBARA GIFFONI SEI CASALI GIFFONI VALLE PIANA LAURITO LAVIANO MONTECORICE MORIGERATI NOCERA INFERIORE PAGANI PALOMONTE PETINA PIAGGINE POSTIGLIONE ROCCAGLORIOSA ROCCAPIEMONTE ROSCIGNO SACCO SAN MARZANO SUL SARNO SANTA MARINA SANTOMENNA SANZA SAPRI SERRE STELLA CILENTO STIO
<i>segue Salerno</i>	
<i>BARI</i>	ALBEROBELLO BARLETTA BISCEGLIE BITRITTO CANOSA DI PUGLIA CASTELLANA GROTTA CONVERSANO GIOVINAZZO MINERVINO MURGE SANNICANDRO DI BARI SANTERAMO IN COLLE SPINAZZOLA TURI
<i>BRINDISI</i>	BRINDISI

CEGLIE MESSAPICA
ERCHIE
FASANO
LATIANO
MESAGNE
OSTUNI
SAN MICHELE SALENTINO
TORCHIAROLO

FOGGIA

ACCADIA
APRICENA
CAGNANO VARANO
CARPINO
CELENZA VALFORTORE
CHIEUTI
LUCERA
MONTE SANT'ANGELO
MOTTA MONTECORVINO
ORSARA DI PUGLIA
ORTA NOVA
PANNI
RIGNANO GARGANICO
RODI GARGANICO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SANNICANDRO GARGANICO
TORREMAGGIORE
VICO DEL GARGANO

LECCE

ARADEO
CASTRIGNANO DE' GRECI
CASTRO
COLLEPASSO
LECCE
LEVERANO
MARTANO
MATINO
NARDO'
OTRANTO
RACALE
SALICE SALENTINO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN PIETRO IN LAMA
SCORRANO
UGGIANO LA CHIESA

TARANTO

CASTELLANETA
FRAGAGNANO
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MOTTOLA
PALAGIANO

MATERA

COLOBRARO
FERRANDINA
GRASSANO
GROTTOLE
MATERA
MONTECAGLIOSO
PISTICCI
SAN MAURO FORTE
STIGLIANO
TURSI

POTENZA

ABRIOLA
ALBANO DI LUCANIA
BARAGIANO
BELLA
CASTELSARACENO
EPISCOPIA
LATRONICO
MARSICO NUOVO
MONTEMILONE
PALAZZO SAN GERVASIO
RAPOLLA
RIONERO IN VULTURE
RUOTI
SAN COSTANTINO ALBANESE
SASSO DI CASTALDA
SENISE
TEANA
VIETRI DI POTENZA

CATANZARO

ANDALI
BELCASTRO
CENADI
CENTRACHE
CERVA
GIZZERIA
ISCA SULLO IONIO
MAIDA
NOCERA TIRINESE
PETRONA'
PLATANIA
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN VITO SULLO IONIO
SATRIANO
SERSALE
SETTINGIANO

COSENZA

BELSITO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CELLARA

segue Cosenza

CERZETO
COSENZA
DIAMANTE
FAGNANO CASTELLO
FRANCAVILLA MARITTIMA
GUARDIA PIEMONTESE
LAINO BORGO
LONGOBUCCO
MORMANNO
PANETTIERI
PIETRAPAOLA
PLATACI
PRAIA A MARE
ROGGIANO GRAVINA
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCIDO
SAN VINCENZO LA COSTA
SARACENA
TREBISACCE

REGGIO CALABRIA

AFRICO
ANTONIMINA
BIVONGI
BRUZZANO ZEFFIRIO
CAMPO CALABRO
CARAFFA DEL BIANCO
CARDETO
CIMINA'
CITTANOVA
FERRUZZANO
GERACE
GROTTERIA
LAGANADI
LAUREANA DI BORRELLO
MELITO DI PORTO SALVO
MOTTA SAN GIOVANNI
PLATI'
REGGIO CALABRIA
SAN PROCOPIO
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
SANT'ILARIO DELLO IONIO
SEMINARA
SINOPOLI
TERRANOVA SAPPO MINULIO

CROTONE

ROCCABERNARDA

VIBO VALENTIA

ARENA
BRIATICO
BROGNATURO
CAPISTRANO
DASA'

segue Vibo Valentia

DINAMI
FABRIZIA
FILOGASO
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCICA
LIMBADI
MONTEROSSO CALABRO
NARDODIPACE
PIZZO
RICADI
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN NICOLA DA CRISSA
SANT'ONOFRIO
SERRA SAN BRUNO
SORIANO CALABRO
SPADOLA
STEFANACONI
TROPEA
VIBO VALENTIA

CAGLIARI

CARLOFORTE
NUXIS
PIMENTEL
PORTOSCUSO
PULA
SAMASSI
SAN SPERATE
SANT'ANTIOCO
SELARGIUS
SERRAMANNA
SILQUA
SIURGUS DONIGALA
SUELLI
VALLERMOSA
VILLAPUTZU
VILLASOR

NUORO

BITTI
BOLOTANA
GENONI
GIRASOLE
LODINE
LULA
NURAGUS
ONANI
ONIFERI
ORUNE
OSINI
PERDASDEFOGU
SAGAMA
SERRI

ORISTANO

ARDAULI
BARATILI SAN PIETRO
BAULADU
BIDONI'
MILIS
MOGORELLA
MORGONGIORI
ORISTANO
TERRALBA
TRESNURAGHES
URAS

SASSARI

ALGHERO
BONO
BULZI
CALANGIANUS
CHIARAMONTI
ERULA
FLORINAS
ILLORAI
ITTIRI
LA MADDALENA
OLBIA
OZIERI
PADRIA
PALAU
SANTA MARIA COGHINAS
SEMESTENE
STINTINO
TISSI
VALLEDORIA